CONDIZIONI AZIENDALI GENERALI PER FORNITORI (CGA) VALIDE DAL 01.01.2024

1. Validità

I. Queste condizioni generali di acquisto valgono per tutte le ordinazioni di merce e di servizi attuali e futuri così come l'esecuzione stessa delle ordinazioni. Condizioni divergenti da queste condizioni d'acquisto, ostacolanti le stesse o non consone da parte del venditore non vengono riconosciute e non vengono accettate. L'accettazione di una conferma o ritiro della merce senza obiezione esplicita da parte della Frigerio SA non costituisce in nessun modo (implicito o esplicito) l'accettazione delle condizioni del venditore.

II. Impegni verbali da parte di impiegati o collaboratori della Frigerio SA diventano vincolanti unicamente dopo l'avvenuta conferma scritta da parte di Frigerio SA.

III. Le offerte fatte tramite i fornitori di Frigerio SA non sono vincolanti per Frigerio SA.

2. Prezzi

I. I prezzi concordati sono prezzi fissi. Innalzamenti di prezzi e relative trattative diventano vincolanti solo se accettati esplicitamente in forma scritta. Questi devono essere comunicati a Frigerio SA tempestivamente e con un minimo di 15 giorni di preavviso.

II. Costi d'imballaggio e di spedizione sono inclusi nei prezzi fissi.

a. Per fornitori svizzeri
 I costi di sdoganamento, dazi doganali, altre spese o tasse legate alla spedizione sono a carico del venditore.

b. Per fornitori esteri
 I costi di sdoganamento, dazi doganali, altre spese o tasse legate alla spedizione sono da concordare secondo le singole circostanze in forma scritta.

3. Pagamento

I. Le fatture sono da inviare separatamente e non insieme alla merce. Le fatture devono venir saldate, se non convenuto altrimenti, entro 60 giorni netti oppure, in caso di saldo entro 14 giorni dalla ricezione, con una deduzione del 3% di sconto.

II. I pagamenti da parte di Frigerio SA avvengono indipendentemente da un controllo della prestazione al momento dell'arrivo della merce nel luogo convenuto. Il saldo parziale o totale della fattura non implica automaticamente l'accettazione della quantità, del prezzo e della qualità della merce fornita e non implica alcuna rinuncia, da parte di Frigerio SA, ai propri diritti in base alla legge applicabile.

III. I termini di pagamento e di sconto sono intesi a partire dalla data della fattura e non iniziano a decorrere se la fornitura non è stata ritirata o la prestazione accettata. Una consegna anticipata non ha alcuna influenza sul termine di pagamento stabilito a priori.

IV. I pagamenti avvengono generalmente tramite bonifico bancario o postale. Il pagamento viene riconosciuto come evaso entro i tempi stabiliti, se il versamento è stato effettuato entro il giorno del termine di scadenza.

V. In caso di mora di Frigerio SA, gli interessi riconosciuti ammontano al massimo al 3% annuo. Non vengono riconosciute ulteriori pretese del venditore in caso di mora nel pagamento.

VI. I diritti di fatturazione e/o di rimborso sottostanno alle disposizioni legali.

VII. Il venditore non ha diritto di cedere a terzi le proprie pretese nei confronti di Frigerio SA senza prima informare Frigerio SA in forma scritta.

4. Imballaggio e spedizione

I. L'imballaggio va adeguato al tipo di trasporto e prestazione concordata. Smarrimenti o danneggiamenti della merce dovuti a imballaggi insufficienti o errori di spedizione vanno a carico del fornitore.

II. Per ogni prestazione/parte di prestazione il fornitore è tenuto ad allegare un bollettino di consegna con le indicazioni relative al contratto, numeri d'articolo e descrizione della merce, pesi netti e lordi e/o il numero di pezzi forniti.

III. In tutti i documenti che fanno riferimento ad un ordine, viene richiesto di contrassegnare le pagine almeno con i numeri di riferimento dell'ordinazione di Frigerio SA.

5. Termini di consegna / Ritardi di consegna / Trasferimento del rischio

I. I termini di consegna pattuiti sono vincolanti ed inderogabili per il fornitore. Consegne parziali sono ammesse solo previo consenso scritto di Frigerio SA. Presumibili ritardi nella consegna sono da comunicare tempestivamente e senza indugio, unitamente ad una proposta del fornitore su come rimediare alle possibili conseguenze del ritardo. Consegne sopra o sotto il quantitativo non sono ammesse senza previo consenso scritto di Frigerio SA.

II. Se viene pattuito un termine o tempo di consegna, il decorso dei termini inizia con il giorno concordato e vincolante, a meno che le parti non abbiano pattuito in forma scritta un altro termine.

III. In caso di ritardo del venditore nella consegna della merce, fanno stato le norme di legge applicabili del Codice delle Obbligazioni. In particolare Frigerio SA si riserva il diritto, in base agli art. 190ss. del Codice delle Obbligazioni di chiedere, oltre che l'adempimento dell'obbligazione, anche il risarcimento del danno cagionato dal venditore in mora. Resta inteso che Frigerio SA può richiedere, in base all'art. 190 CO, il risarcimento del danno e rinunciare alla prestazione, rispettivamente recedere dal contratto.

IV. In caso di ritardo di una consegna tale da rendere necessaria una spedizione con invio espresso (trasporto merci per camion, trasporto per corriere, ecc.), le spese aggiuntive di spedizione sono a carico del fornitore responsabile del ritardo. Eventuali costi aggiuntivi per invii espressi non concordati sono a carico del fornitore.

V. In caso di ritardo nella consegna, fermi restanti i diritti di Frigerio SA in base ai punti summenzionati, il fornitore si impegna a corrispondere a Frigerio SA una penale pari all' 1% del prezzo d'acquisto per ogni settimana iniziata di ritardo, e meglio a partire dal primo giorno di ritardo fino ad un massimo del 10%. Il pagamento della penale non esclude il mantenimento del resto dei termini contrattuali. L'accettazione senza riserva della consegna tardiva non implica la rinuncia di Frigerio SA a chiedere il pagamento della penale e/o il risarcimento del maggior danno.

VI. In caso di forza maggiore, di sciopero o divieto di accesso al cantiere o di altri eventi a causa dei quali le condizioni contrattuali non possono venir rispettate, Frigerio SA si riserva il diritto di annullare il contratto o di richiedere di rimandare l'ordine ad una data futura senza che il venditore/fornitore possa rivendicare alcun diritto.

VII. In caso di inadempienza da parte di Frigerio SA relativa alla fornitura e/o consegna di documenti/informazioni entro una scadenza predefinita, il venditore può fare valere i propri diritti unicamente dopo avere sollecitato Frigerio SA e richiesto l'invio dei documenti/informazioni in questione.

VIII. Quale luogo di adempimento della prestazione/obbligazione è pattuito il luogo indicato nella comanda, mentre per il pagamento fa stato il domicilio del committente.

IX. Frigerio SA riconosce il passaggio di responsabilità e di possesso, con l'assunzione dei relativi rischi, unicamente dopo l'adempimento della prestazione e della consegna della merce al luogo predefinito.

6. Responsabilità danni

I. Il venditore è tenuto a fornire la merce (e i relativi servizi) in stato ineccepibile ed idoneo all'uso.

II. Frigerio SA ha il diritto di notificare eventuali difetti/danni in ogni momento per tutta la durata del termine di prescrizione (termine di garanzia). **Di conseguenza l'obbligo di verifica e di notifica dei difetti immediata da parte di Frigerio SA decade**. Il fornitore, con la conferma dell'ordinazione di Frigerio SA, accetta automaticamente di riprendere la merce difettosa senza chiedere il rispetto dei termini di restituzione di legge.

III. In caso di merce difettosa o di servizi non consoni a quanto ordinato, Frigerio SA ha facoltà di fare valere tutti i propri diritti, incluso il diritto di chiedere migliorie e/o adempimento a posteriori oltre a chiedere il risarcimento del danno. Per merce riparata dopo la consegna o merce sostituita, la garanzia inizia a decorrere dalla data di sostituzione o di riparazione.

IV. Il termine di notifica di prescrizione dei danni inizia a decorrere al momento della consegna della merce ovvero con la conclusione del servizio. La responsabilità del venditore per la merce fornita viene a cadere non prima di 2 anni dopo la consegna/ritiro dei beni o della prestazione. Dal momento della consegna/ritiro della merce che viene impiegata normalmente o per cantieri che hanno delle prescrizioni particolari, vale un periodo di prescrizione di 5 anni. Frigerio SA si riserva il diritto di chiedere l'estensione tale periodo ulteriormente, in forma scritta.

V. In caso di danni, il fornitore non può rendere responsabile Frigerio SA degli stessi o rispondere per prestazioni dovute a tali danni. Frigerio SA esclude anche qualsiasi responsabilità nei confronti delle persone coinvolte nella fornitura della prestazione per qualsiasi motivo, come per es. garanzia, ritardo, responsabilità per il prodotto, danni di diritto di protezione e proprietà intellettuale.

VI. Il venditore si impegna nei confronti di Frigerio SA in ogni modo a cedere a tutte le proprie pretese nei confronti dei suoi fornitori di merce e di servizi. Il venditore s'impegna a mettere a disposizione di Frigerio SA tutti i documenti e le informazioni necessarie per fare valer eventuali pretese. Frigerio SA è libera di scegliere se chiedere o meno la cessione di pretese nei confronti di terze parti.

CONDIZIONI AZIENDALI GENERALI PER FORNITORI (CGA) VALIDE DAL 01.01.2024

7. Foro competente

I. **Il foro esclusivo competente è quello di Locarno.**

II. Per tutti i rapporti giuridici tra Frigerio SA e il venditore è applicabile la legge svizzera escludendo la convenzione di Vienna o del diritto d'acquisto UN (CISG).

III. Nella misura in cui una delle presenti condizioni di acquisto generali per fornitori non dovesse più essere in vigore o risultare applicabile, ciò non ha alcun influsso sulla validità del resto delle condizioni.

IV. Le presenti condizioni di acquisto generali sono valide anche in relazione a contratti di natura simile, come i contratti d'appalto.

V. Qualsiasi altra pattuizione o accordo tra le parti o modifica delle condizioni è ritenuto valido unicamente previo accordo in forma scritta.

8. Modifiche

Frigerio SA si riserva il diritto di modificare le presenti CGA in qualunque momento e senza preavviso. La versione aggiornata (vigente) è disponibile all'indirizzo www.frigerio.ch.

Frigerio SA, Locarno / 1. gennaio 2024